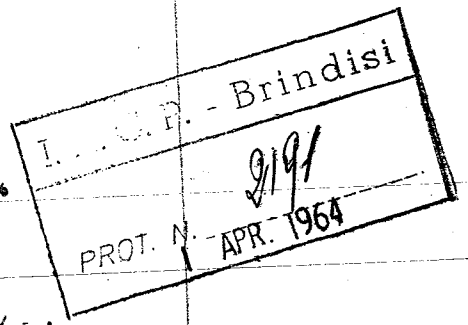


388063



Stabile Edilizia Autonomo
fu' le Case Popolari di
- Brindisi -

Il sottoscritto Lucarelli Francesco
sarario residente in Ortoni alla via
mons. Luigi Minicelli, n° 7 interno 3,
consegnatario di un nuovo appartamento
mentr' di case popolari di codesto stabile
costruito da n° 2 torni e aumenti, sito
alla via m. l. minicelli n° 7, interno 3
/ 12 lotte / chiede a codesto stabile
Ente Autonomo il RISCATTO totale
del suddetto appartamento secondo
le vigenti disposizioni di legge.
In attesa di un vostro riscontro porgo
Distinti saluti -

Lucarelli Francesco

Ortoni 31-3-1964 -

A
Officio alla Preside della Banca
d. Napoli n° 013344 emesso il
31-3-64 n° 5000 (cinquecento) -



Settim
3/ut. 1

A. De Galla

Comunione Regimone
L. 1066-970

- 30% -

746.879
R.A.
570

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Imposta di bollo
L. 100 corrisposta
in modo virtuale
- Legge 23-7-961,
n. 895

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, espulse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO. di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. LUCARELLI FRANCESCO SAVERIO

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare :

Appartamento n. B/1 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3341 mensili anticipate

Reddito catastale escluso la rivalutazione L. 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

27 Agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

CASIERE
CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(3) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Com.te Ubaldo

I sottoscritti (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. CHIONDA Rocco

..... convenzioni che (4) hanno avuto

..... 10 - 8 19 60

esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE (8)
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 617

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Stg. CHIONDA Rocco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1958 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1958 19 al N. 118

vol. foglio registro Att. present. ed esatte lire Cinquante

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

V. DIRETTORE

Giovanna Jasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunziant. e (3) ed il

Sig. *Chiomda Noeio*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Ortuni*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *2820* mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1707

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Quarantadue*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Chiorda Procco Severi

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2.920 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. 1978

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1)

1

Con.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

ed il

Sig. GHIONDA Rocco Saverio

di Giuseppe
convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) hanno avuto

10 Agosto 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

Appartamento n. 9 del 1° lotto

di case popolari in Ostuni - Via Ceglie.-

Durata della locazione:

Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti:

L. 2.820. = moneta anticipata.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

29 SET 1956

19

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Con.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, add. 18 OTT. 1956 al N. 2068

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duecento e

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis
Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 27, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. CHIONDA ROCCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.9 al 1° Letto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19

vol. foglio 1518

registrato Atti privati, ed esatte lire 40

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt ^e(1) Com. Ubaldo
Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant ^e(2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess ^e denunziant ^e(3) e il
Sig. Chionda Rocco
.....
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 al I° lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie
Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954
Corrispettivi pattuiti: L. 2.250= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A
BRINDISI 27 AGO. 1953



Registrata la presente denuncia, addì - 4 SET. 1953 19 al N. 1714

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 70

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Raccomanda

I.A.C.P. - Brindisi
989
PROT. N. - 8 FEB. 1965

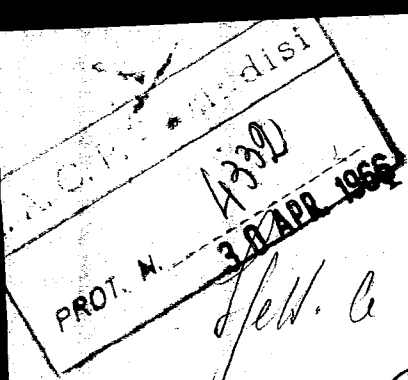
Spett.le Istituto Autonomo
Case Popolari
Brindisi.

- Con riferimento alla nota
n° 2634 del 18 Aprile 1964 di codesto
ufficio, il sottoscritto LUCARELLI FRAN-
CESCO, inquilino dell'alloggio in locazione
fitta in OSTUNI alla via M.L. Mindeu-
7, 1° Balte n° 8/1, comunica che
si intende rinestare l'alloggio suddetto
con pagamento anticipato di 10 (dieci)
anni, con decorrenza 1 luglio 1965.

Con Osservanza
Lucarelli Francesco
OSTUNI 6-2-65 - Via M.L. Mindeu, 7

A

M



Ossuni 28.4.66

Leh. a L'Esato. Reitoruono

Care Popolari

Bm'ndin

Il sottoscritto Bucarelli Francesco

Laureo conduttore a Ossuni in via

M.L. Mindue n. 7 fa presente

che non gli

è ancora pervenuta la copia e

gli atti notariali del contratto di

rendita a risento dell'alloggio occupato

le presenti che la firma del

contratto fu apposto dallo scrivente

fu dal luglio dello scorso anno.

Si prega esato L'Esato di

Comunione alle anatre a li
atti devoti esser trasmessi alle anatre
da codesto ufficio oppure direttamente
~~per~~ dall'notaro Lorenzo D. Brindley
per il quale lo scrivente si resse
fornidamente per la firma del
esultato -

Lu attore di me colere risoluta.
magistra e onore.

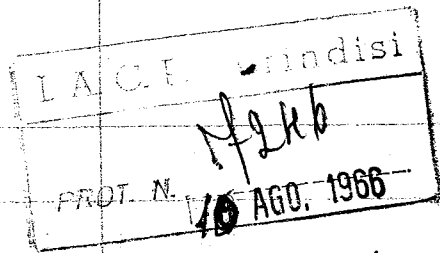
Lorenzo J. Brindley

Via W. L. Brindley, 7

Orlando

W. L. Brindley
106 B
W. L. Brindley
W. L. Brindley

On Istituto Onkomo
per le Cure Popolari di Brindisi -



Il sottoscritto Lucarelli
Francesco residente in Ortona
via M. L. Mirandee, 7, a seguito
dello appartamento sito alla suddetta
via (I lotto), riscattato dal 1/7-1965
come da contratto stipulato per atto
del notaio Lorenzo di Brindisi,
circola rispettiva istanza a codesto
o.c. che mi fu espressamente
autorizzato
a sub-locare il suddetto apparta-
mento al Sig. Ugo Giovanni di
Ortona, suo parente, frivolo per
motivi molto gravi di salute,
come risulta dal certificato medico
allegato alla presente, rilasciato dal
medico curante Dott. Rito Antonio
Mazzarelli, lo scrivente sarà costretto
ad allontanarsi da Ortona per
un lungo periodo di cura in Ospedale.
In attesa di un cortese riscontro ringrazio
e porgo distinti saluti.

Ortona 9.8.66

All. n. 1 certificato

Con un francobollo
Via M. L. Mirandee, 7
Ortona

~~Lucarelli~~
F. G. L. B.

7 S SET 1968

Al Sig. Marcello Francese
Via Roma. Ingh. Minelli, 7

O S T U N I

Sezione: Reclutamento

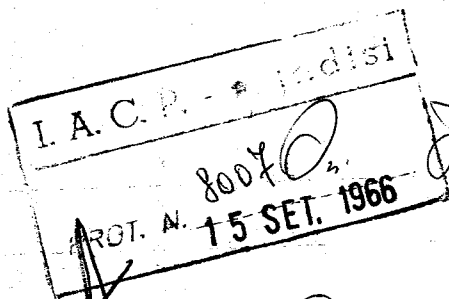
Si riscontra alla sua lettera, e si coglie l'occasione per precisare, al sena dell'art. 16 del D.P.R. 17.1.1959 n. 2 e succ. modificazioni, la domanda di autorizzazione a poter esercitare l'attività, in carta da bollo da 3.400, ve diretta al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia - Bari, tramite l'I.A.C.P., di quale deve esprimere il suo parere.

La domanda deve essere corredata dei documenti che comprovino le ragioni per cui si chiede l'autorizzazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/Tr.



Istituto Autonomo Case Popolari.

Prindin -

Con riferimento alla nota n° 7245 del 2.9.66
di codesto Istituto, in risposta alla istanza dell'
sorrente, diretta al ~~Pross. Autorità~~ Pross. Autorità Regionale alle
D.O.P.P. per la Puglia - Bari, corredata dal relativo
autifetto medico, pervenuta ad ottenere l'autorizzazione
a farne l'alloggio a risento occupato dall'insorte,
sito in Orlemi alla via M. l. M. d. M. n° 7 -

Lo sorrente non può a codesto Istituto e non
esprimere parere favorevole e inoltre al più posto
di mobiletto letto, dato il carattere di urgenza
della istanza stessa -

Di grazia e con ogni cortesia -

Lucaresi. Franco

Orlemi 14.9.66

Via M. l. M. d. M. 17/9

Orlemi -

In allegato

- 1) Istanza al Prov. D.O.P.P. Bari -
- 2) Autifetto medico diretto dal Dott. V.A. Matarrese -

Vc

Lotto 1-CF
lotto B/19
om

10 OTT. 1966

UFF:Riscatto

-Al Provveditorato Regionale
alle OO.PP. per la Puglia

=====

OGGETTO: D.P.R. 17/1/59, n. 2 e modificazioni successive.
Sig. Lucarelli Francesco, 1° lotto C.P. scala B/9
Via Mons. Mandelli, 7 - OSTUNI.
Richiesta per autorizzazione alla sublocazione.

Si invita, con parere favorevole di questo Istit-
tuto, la pratica del Sig. Lucarelli Francesco, adoperan-
te di un alloggio popolare di cui in oggetto, il quale
chiede autorizzazione alla sublocazione. -
Il Sig. Lucarelli ha stipulato il contratto di
compraventa presso il Notaio Totano il 22/9/1965.
Il contratto reca il n. 7329/3964 di repertorio,
ed è stato registrato a Brindisi il 2/10/1965 al n. 9375
Mod. 110. -
Distinto saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/me.-



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

L.A.C.P. - Brindisi
9895
21 NOV. 1966

Bari, li 17 NOV. 1966

Al Sig. LUCARELLI Francesco
Via Mons. Mindelli n. 7
1° lotto case popolari OSTUNI

Ufficio Amministrativo
N. 30562 di prot. Sez.

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

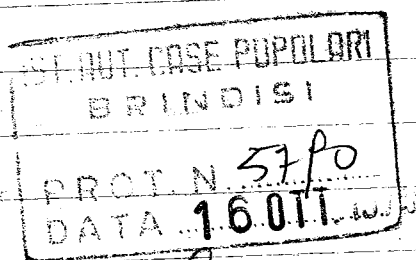
e p.c.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI DI BRINDISI

OGGETTO: Istanza di sub-affitto di alloggio popolare, sito in via
Mons. Mindelli di Ostuni.

Con riferimento all'istanza in data 14.9. 1966, avanzata dalla S.V. per ottenere l'autorizzazione a locare l'alloggio popolare in oggetto perchè costretta a trasferirsi in altro appartamento più idoneo, a causa del suo precario stato di salute, si comunica che questo Provveditorato, ritenute valide il motivo addotte, convalidato dall'apposito certificato medico, accorda la richiesta autorizzazione, ai sensi dell'art.16 del D.L. 17.1.1959 n. 2.

IL PROVVEDITORE REGIONALE



On. Istituto Autonomo
Case Popolari Brindisi

La sottoscritta Anna Rita Ricci,
Lucrezia, ha immettuto a credito
l'Istituto sopra fotografato di U.
F. Allevante o automaticamente (da
febbraio 1975 a luglio 1975)
e richiesto per il resto dell'affitta-
mento di via M. L. Miradelli 7/3 in
Ortuno, con come richiesto da credito
in/da.

Ortuno 16-4-75 -

Lucrezia Rita

Il. Quantitativo e M. 38/1 -

516. DE VIGILANZA

5540
7 OTT. 1975

ALLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI

-BRINDISI

La sottoscritta CUCCI RITA vedova LUCARELLI,
residente in Ostuni alla via CURTATONE e MONTANARA
n.38/1, chiede a nome proprio e degli eredi di LUCA-
RELLI FRANCESCO SAVERIO, deceduto in Ostuni il 24/12/
1966, la stipula dell'atto definitivo relativo alla casa sita
in via M.L.Mindelli 7/9 in OSTUNI (1° lotto) essendo
stato ultimato nel mese di luglio scorso il pagamen-
to del riscatto decennale del suddetto appartamento.

Allega all'uopo i seguenti certificati:

- 1) Certificato di morte di Lucarelli F.sco Saverio;
- 2) Certificato di famiglia originario dello stesso.

In attesa di disposizioni di codesta
on.le Direzione si ringrazia anticipatamente.

Sig.ra CUCCI Rita ved.Lucarelli

Cucci Rita

Ostuni 1 Ottobre 1975

516. DE VICIENSI

5891
21 OTT. 1975

Al notaio Vincenzo LOIACONO
Via Cirillo - ~~BRINDISI~~

p. c.c. Alla Sig.ra CUCCI Rita
Via Cartatone e Montanara, 31/1
OSTUNI (Brindisi)

Si trasmette la pratica intestata al sig. LUCARELLI Francesco, assegnatario di alloggio popolare al 1° letto scala B/1 di via M. Minelli in Ostuni, perchè la S.V. voglia interessarsi al rilascio della quietanza liberatoria alla vedova e agli eredi del sig. Lucarelli.

Si fa presente infatti che il prezzo di cessione è stato interamente pagato; che il sig. Lucarelli è deceduto in Ostuni il 24/12/1966; che pertanto la quietanza liberatoria va rilasciata alla moglie CUCCI Rita e ai figli LUCARELLI Consiglia, Palmira, ⁵⁵Avilio, Armando, Bruno, Umberto, Guido.

L'atto, come per legge, è a carico dei richiedenti eredi Lucarelli.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffael e FISCHETTO)

LG/ME/DV

per i minute
22-10-1975

l'Arciprete



5617

8-10-75

Alla sig.ra GUCCI Rita ved. Lucarelli
Via Cartatene e Montanara, 38/1

OSTUNI (BR)

Per dare corso alla pratica riguardante l'alloggio po-
polare al 1° lotto di via Monsignor Mindelli, si prega la S.V.
di volere inviare a questo Istituto copia dei bollettini di
versamento delle rate di ammortamento effettuate dopo il
24/12/1974.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele VISCHETTO)

Raffaele Vischetto

LO/HR/DV

495
19-12-48

Spett/le Ente Provinciale delle Case Popolari

B R I N D I S I

Io sottoscritto Fumarola Francesco abitante in Contrada Mangiacarte (Ostuni), perché privo di abitazioni in questo centro abitato, rivolgo domanda a codesto Ente per la prenotazione di una casa al largo Bianchieri di nuova costruzione e che codesto Ente assegna. Fa presente che lo stesso per ragioni di malattia di reumatismi alla moglie derivanti dalla casa umida è costretto a lasciarla al più presto possibile -

Nella speranza di un benévolo accoglimento della presente sentitamente ringrazia ed ossequia -

Francesco Fumarola Fr. Lucib.
abitante in Contrada Mangiacarte
N° 385. Ostuni.

(PROVINCIA DI BRINDISI)

7
Munich Franz Joseph
Stadl

Si rilascia per uso

ed in carta libera per uso richiesta ~~non~~ ^{per} ~~potere~~

IL SINDACATO



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Fusarella Francesco fu Bailio

Via Contrada Mangiasorta- 385

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto ~~4~~ delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di L. 6.021,- come appresso dovuta:

L. 3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

~~L. 2.250 per deposito cauzionale~~

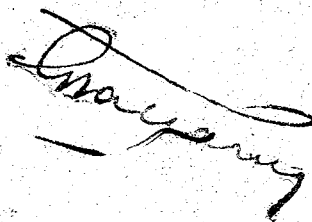
L. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

L. 300 per deposito spese contrattuali

L. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)



2150
3
6550

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE

N° 5669 Mod. 24.

Esalt. & P. =

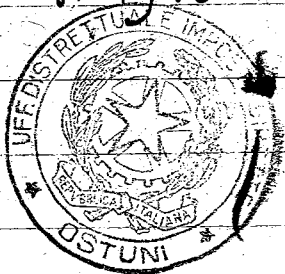
OSTUNI
Si Certifica:

INCARICATO SUPERIORE

Essi, ispezionate le matricole dei possessori nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso quest'Ufficio in essi non risultano iscritti i coniugi:

Gismonda Rocco-Saverio di Giuseppe e
Lucarelli Palma di Saverio - da Ostuni -

Si rilascia per uso concessione case popolari -
Ostuni 7. 9. 1950.



INCARICATO SUPERIORE

[Handwritten signature]



Il sottoscritto, FUMAROLA FRANCESCO, fittuario dell'appar-
tamento N.9 piano terreno scala B vani 2 ed accessori del-
le CASE POPOLARI di OSTUNI :

d i c h i a r a

di aver ricevuto dal sig. GHIONDA ROCCO SAVERIO di Gius eppe
residente in Ostuni, nuovo assegnatario dell'appartamento dal
dichiarante occupato, la somma di lire *1.000.000*....
per rimborso spese, depositi cauzionali e quant'altro dallo
stesso anticipato all'Istituto Autonomo Case Popolari per l'o-
getto, e per tanto dichiara di averne effettuata la consegna
di diritte dal 10 settembre 1950, e quella di fatto con la con-
segna della chiave dell'appartamento entro il venti corrente.

d e l e g a

ed autorizza, perciò il sig. Ghionda Rocco Saverio di Giuseppe
a riscuotere dall'Istituto delle Case Popolari quanto a lui Fu-
marola spettante per restituzione dei depositi cauzionali effe-
tuati, essendogli stati rimborsati dal nuovo inquilino, ed autoriz-
za formalmente il detto Istituto Autonomo a pagare al Ghionda le
somme sopra indicate, dichiarando di non aver altro a pretendere
dallo stesso Istituto per l'oggetto.

Ostuni 12 settembre 1950

Fumarola Francesco
Visto firmare in presenza

reg. v. p. Ghionda Rocco Saverio
Fumarola Francesco

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Ghianda Rocco

Lotto 10 Scala B Int. 1

Via fu Episc.

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.25 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.092 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.25</u> £ .	<u>3.341</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>101</u>
	<u>4.092</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. C. m. te Ubaldo G. VALLARINO)



I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N. 1143

30 GEN. 1962

C O P I A

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Chionna Rocco Saverio rivolge domanda per la restituzione del deposito cauzionale per lo appartamento a suo tempo assegnato in Ostuni alla via Mons. Luigi Mindelli n. 7- attualmente assegnato al Sig. LUCARELLI Francesco.-

In attesa porge distinti saluti.

Ostuni 30.1.1962

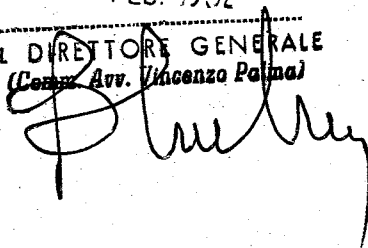
F.to Chionna Rocco

Per copia conforme

5 FEB. 1962

Brindisi, li.....

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmi)



cauzione di L. 2250 costituita
il 26.10.50. - Rimborso con mand. n° 865 del 9/2/61

(dove per ecc. acqua L. 2030 = al 31/12/61)

Ispet^{te} Istituto Aut. Case Popolari:

Brinchi

Io qui sottoscritto Gennaro Francesco
fu Emilio marito di Giannetta
Leonardantonina fu Eugenio chiedo
a questo Spett^{le} Ente di voler
compiacersi a disporre di un'abitazio-
ne alle Case Popolari di Ostuni
onde potermi alloggiare nel
più breve tempo possibile tenuto
conto dello stato di salute di me
e moglie descritti nel certificato medico
che allego

Con osservanza
Gennaro Francesco fu
Emilio lui contra-
muniacato dell'Agro di
Ostuni.

Ostuni 15 Settembre 1949

Certifico che la Signora
Giannetta Leonardo Autaro
ex Eugenio in Funaroli
di anni 56 da Ostuni è af-
fetta da reumatismo osteo-
art. cronico complicato da
sindrome cardiorenale.
Ha bisogno di trasferirsi
nell'abitato civile dove è
attualmente timorosa in
campagna in un'abitazione
umida per niente adatta
al suo stato patologico.

Dott. ~~Camborino~~

Alessandro

Ostuni 21 X: 49-

CITTA DI OSTUNI

VISTO per la legalizzazione della firma

del Sig. Alessandro Camborino, Dottore in medicina e chirurgia - In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Ostuni, li 21 OTT. 1949.

IL SINDACO



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

18 APR. 1964

Prot. N. 2634

Brindisi li

RACCOMANDATA

AL SIG. Lucio Francesco

1° lotto. Via M. L. Minichelli, 7

Ostuni

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
Ostuni Lotto 1° Scala B/1
via _____ a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a L. 746.879.-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

